

IL RETTORE

- VISTA -** la legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l'articolo 2;
- VISTA -** lo Statuto della Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 ed in particolare l'articolo 20, commi 3 e 5;
- VISTO -** il vigente ordinamento della Scuola Superiore di Studi Avanzati;
- VISTA -** la delibera del Senato Accademico n. 425/14 del 14.10.2014;
- VISTA -** la delibera del Senato Accademico n. 473/14 del 25.11.2014;
- VISTA -** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 300/14 del 4.12.2014;
- VISTO -** il D.R. n. 3409/2014 del 15.12.2014;
- VISTA -** la delibera n.174/15 del 20.05.2015 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con modifiche, il testo del nuovo Regolamento;
- VISTA -** la delibera n. 291/15 del 9.06.2015 con cui il Senato Accademico ha approvato il testo del nuovo Regolamento;
- PRESO ATTO -** che dette modifiche sono state recepite nel Regolamento in oggetto, unitamente ad altre di coordinamento apportate dagli Uffici, come da mandato del citato Senato Accademico del 9.06.2015,

DECRETA

l'emanazione, nel testo allegato, del Regolamento Generale della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza Università di Roma.

IL RETTORE

REGOLAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI SAPIENZA - SAPIENZA SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES (SSAS)

Articolo 1 - Istituzione e Finalità

1. È istituita presso Sapienza Università di Roma, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto emanato con D.R. n. 3698 del 29 ottobre 2012, la *Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza*, denominata anche *Sapienza School of Advanced Studies* o, in sigla, SSAS (d'ora in avanti: Scuola).
2. La Scuola ha lo scopo di promuovere la scienza e la valorizzazione dei giovani secondo criteri di merito. La Scuola offre a studenti e dottorandi percorsi ed attività formative di alta qualificazione, complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, che ne promuovano, in una prospettiva interdisciplinare, lo spirito critico e la propensione ad affrontare la complessità del sapere e della società.
3. La Scuola è struttura e centro di spesa autonomo ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e si applicano integralmente ad essa le disposizioni di cui al predetto Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in quanto ivi specificamente richiamata ovvero, in assenza di specifico richiamo, le disposizioni ivi dettate per i Dipartimenti, in quanto compatibili.
4. La Scuola ha natura residenziale e collegiale.

Articolo 2 - Attività ed articolazione della Scuola

1. La Scuola può svolgere le seguenti attività:
 - a) organizzare, nel rispetto della vigente normativa in materia di accreditamento delle Scuole superiori universitarie, un corso ordinario che ricomprende attività di formazione integrativa per gli studenti della Scuola immatricolati ed iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale della Sapienza. Tali attività sono rese fruibili, compatibilmente con le risorse materiali a disposizione, alla comunità accademica dell'Ateneo ed in particolare agli studenti iscritti nei percorsi di eccellenza attivati dalla Sapienza;
 - b) organizzare attività di formazione integrativa anche in ambito dottorale offrire supporto dal punto di vista logistico e finanziario a dottorati e dottorandi della Sapienza;
 - c) organizzare corsi di alta formazione e di formazione, nel rispetto dei relativi regolamenti in vigore in Sapienza;
 - d) promuovere, coordinare e sostenere dal punto di vista finanziario e logistico attività di ricerca di particolare rilievo, anche attraverso programmi rivolti a *visiting professors*;
 - e) avvalersi per lo svolgimento delle proprie attività di docenti di ruolo della Sapienza, di professori onorari ed emeriti e di studiosi esterni di elevata qualificazione scientifica;
 - f) stipulare accordi di collaborazione con altre istituzioni nazionali ed internazionali sia pubbliche che private;

- g) definire il piano delle attività formative della Scuola e provvedere ad includerlo nell'offerta formativa dell'ateneo, trasmettendolo alle strutture competenti della Sapienza;
- h) conferire premi e borse di studio;
- i) istituire corsi di orientamento;
- l) gestire, quando istituito e per le sole funzioni amministrativo-gestionali concernenti l'attività didattico-scientifica, mentre restano in capo alle competenti Aree dell'Amministrazione centrale le rimanenti funzioni amministrativo-gestionali, un Collegio Superiore destinato a residenza per studenti e dottorandi selezionati sulla base del merito nel rispetto della normativa emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- m) svolgere ogni altra attività ad essa demandata dagli Organi Accademici della Sapienza.

2. La Scuola, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della Sapienza, emana i regolamenti necessari a disciplinare le proprie attività istituzionali. I predetti regolamenti dovranno in ogni caso:

- a) disciplinare la selezione degli studenti immatricolati ed iscritti alle lauree ed alle lauree magistrali, i requisiti di merito per l'accesso delle matricole, quelli per il mantenimento del diritto alla frequenza della Scuola, i requisiti che dovranno garantire che i candidati dichiarati idonei siano dotati di un elevato potenziale culturale e di conoscenza, i criteri per la selezione dei dottorandi di ricerca, le modalità di svolgimento delle prove di accesso, anche in maniera differenziata a seconda della categoria di studenti (matricole, iscritti, dottorandi), i doveri e diritti degli studenti della Scuola;
- b) prevedere che il numero di studenti selezionabili per ogni classe accademica sia individuato di norma su base paritetica tra le classi accademiche della Scuola e che in assenza di candidati idonei per una o più tipologie di posti o classi accademiche i posti vengano assegnati ai candidati risultati idonei in altre tipologie di posti o classi accademiche;
- c) prevedere modalità di selezione dei docenti della Scuola sulla base del merito scientifico, nel rispetto del principio generale di priorità della salvaguardia della sostenibilità della offerta formativa della Sapienza;
- d) prevedere che la selezione dei *Fellows* della Scuola sia effettuata a seguito di bando e sia sottoposta alla ratifica del Comitato di Indirizzo;
- e) definire la composizione del Comitato di monitoraggio e garantire il rispetto dei principi che regolano l'attività di valutazione della didattica e di valutazione e valorizzazione dei risultati della ricerca;
- f) prevedere che per i docenti di Sapienza lo svolgimento di compiti didattici all'interno della Scuola possa concorrere all'assolvimento degli obblighi didattici previsti dalla normativa in materia solo previa autorizzazione delle strutture di afferenza.

3. Le attività di formazione e la selezione degli studenti della Scuola sono articolate sulla base delle seguenti classi accademiche:

- I) Classe Accademica delle Scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali
- II) Classe Accademica delle Scienze della vita
- III) Classe Accademica delle Scienze e tecnologie
- IV) Classe Accademica degli Studi umanistici

Articolo 3 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) il Comitato di Indirizzo;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio Accademico;
- f) il Comitato di Monitoraggio;
- g) il Responsabile amministrativo delegato.

2. Il Presidente della Scuola è il Rettore o persona da lui nominata. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Indirizzo. Qualora il Rettore proceda alla nomina di cui sopra, assume le funzioni di Presidente d'onore.

3. Il Direttore è nominato dal Rettore tra i docenti di prima fascia dotati di idonei requisiti di alta qualificazione accademica e scientifica, sentito il Senato Accademico. Ai fini della nomina, il Rettore costituisce un comitato di selezione composto da docenti di prima fascia scelti in pari numero tra membri esterni alla Scuola e *Senior research fellows* di cui al successivo articolo 4. Il comitato, presieduto dal Rettore, esamina le candidature pervenute a seguito di bando interno alla Sapienza.

All'atto della nomina il Direttore viene automaticamente inserito tra i *Senior research fellows* della Scuola di cui al successivo articolo 4.

La carica di Direttore è incompatibile con le cariche di Rettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro di qualsiasi natura, Presidente e membro del Nucleo di valutazione di Ateneo. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta consecutiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il Direttore:

- a) rappresenta la Scuola, sovrintende al suo funzionamento ed ha la vigilanza sui suoi servizi;
- b) è membro del Comitato di Indirizzo;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Collegio Accademico;
- d) presenta annualmente al Comitato di Indirizzo e successivamente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione della Sapienza un rapporto sulle attività didattiche e di ricerca della Scuola;
- e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono specificatamente conferite dal presente Regolamento generale e quelle previste dallo Statuto nonché quelle specificamente previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ovvero, in assenza di specifico richiamo, le disposizioni ivi dettate per i Direttori di Dipartimento, in quanto compatibili;
- f) rilascia attestazioni agli studenti della Scuola sulle attività formative complementari svolte all'interno della Scuola;
- g) collabora con Dipartimenti, Facoltà ed altre strutture dell'ateneo al fine di realizzare gli obiettivi programmati;

- h) in caso di necessità e indifferibile urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone, per la ratifica, allo stesso Consiglio, nella seduta immediatamente successiva;
- i) organizza la selezione degli studenti;
- l) nomina tra i membri della Scuola un Vice-Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ovvero per delega su determinate materie;
- m) predispone e trasmette agli organi competenti il piano annuale e triennale delle attività che, anche sulla base delle disponibilità finanziarie, umane e logistiche e delle esigenze didattiche e di ricerca della Scuola, definisce sia il numero totale di studenti selezionabili che il numero di docenti (*Fellows*) necessari;
- n) fermo quanto previsto dal comma 7, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, rimessi alla responsabilità del Responsabile amministrativo delegato, agli indirizzi impartiti nell'ambito del budget assegnato, secondo le vigenti regolamentazioni in materia;
- o) fermo quanto previsto dal comma 7, può sottoscrivere per gli aspetti didattici o scientifici gli atti negoziali a prevalente carattere didattico o scientifico aventi rilevanza esterna quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i contratti e le convenzioni, con soggetti, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali.

Le attività di supporto alla didattica e alla ricerca sono funzionalmente subordinate agli indirizzi del Direttore e sono perseguite nel rispetto degli obiettivi dal medesimo assegnati.

Al Direttore della Scuola è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della Sapienza, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo, su proposta del Comitato. Il mancato raggiungimento degli obiettivi può comportare la sospensione o la rimozione dalla funzione da parte del Rettore, previamente e adeguatamente motivata.

4. Il Comitato di Indirizzo è l'organismo di indirizzo della Scuola; ad esso sono attribuiti i compiti di definizione degli obiettivi di programmazione generale delle attività di didattica e di ricerca della stessa. Il Comitato di Indirizzo è composto da:

- a) il Presidente della Scuola;
- b) il Direttore della Scuola;
- c) due rappresentanti dei docenti eletti tra i *fellows* della Scuola incardinati in Sapienza;
- d) quattro docenti esterni alla Scuola designati dal Senato Accademico, uno per ogni classe accademica di cui al comma 3 dell'art. 2, caratterizzati da un'elevata qualificazione scientifica;
- e) un numero, di norma non inferiore a due e non superiore a quattro, di membri esterni di elevata qualificazione culturale o che si sono distinti per attività in favore della cultura, nominati dal Rettore sentito il Direttore della Scuola;
- f) due rappresentanti eletti dagli studenti della Scuola fra gli studenti della stessa, di cui uno fra quelli iscritti alla laurea magistrale, ovvero al quinto o sesto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero a un corso di dottorato;
- g) un membro designato dall'associazione degli ex-allievi della Scuola, ove riconosciuta dalla stessa;
- h) un rappresentante del personale TAB eletto del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario della Scuola;
- i) il Responsabile amministrativo delegato, che svolge le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente, di norma, almeno una volta l'anno con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno accademico. Il Comitato di Indirizzo ratifica il piano annuale e triennale predisposto dalla Scuola ed esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dal presente Regolamento generale.

5. Il Consiglio Direttivo è l'organo della Scuola al quale sono attribuite le funzioni amministrativo-gestionali concernenti l'attività didattico-scientifica, mentre restano in capo alle Aree competenti dell'Amministrazione centrale le rimanenti funzioni amministrativo-gestionali.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Direttore;
- b) il Vice-Direttore;
- c) due rappresentanti eletti tra gli studenti della Scuola appartenenti a classi accademiche diverse, di cui uno eletto fra gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale ovvero al quinto e sesto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico ovvero al corso di dottorato;
- d) i quattro coordinatori delle Classi accademiche;
- e) due rappresentanti eletti dai Junior Research Fellows;
- f) il Responsabile amministrativo delegato, che svolge anche le funzioni di segretario.

In particolare, spetta al Consiglio:

- a) approvare la proposta di budget annuale e triennale, da formulare al Consiglio di Amministrazione, elaborata a cura del Responsabile amministrativo delegato sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore;
- b) promuovere la valutazione delle attività;
- c) approvare il piano annuale e triennale delle attività;
- d) emanare i regolamenti.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni volta che ne faccia richiesta scritta al Direttore almeno un terzo dei componenti.

6. Il Collegio accademico è composto da tutti i Senior e i Junior Research Fellows della Scuola di cui al successivo articolo 4 e si riunisce almeno una volta per semestre, anche, ove necessario, limitatamente ad una sola delle sue componenti. Esso:

- a) sviluppa, coordina e armonizza gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola;
- b) esercita funzioni consultive nei confronti del Direttore e del Consiglio Direttivo;
- c) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dal presente Regolamento generale e dai Regolamenti della Scuola.

7. Il Responsabile amministrativo delegato dipende gerarchicamente dal Direttore Generale, che lo delega alla gestione amministrativo-contabile della Scuola.

In virtù dei poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane a lui delegati, il Responsabile amministrativo delegato adotta tutti gli atti amministrativo-contabili relativi alla Scuola, ivi compresi gli atti che impegnano Sapienza verso l'esterno.

Inoltre:

- a) adotta gli atti negoziali nel proprio ambito di competenza ai sensi degli articoli 4, 14 e 71 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi adottati dagli organi di governo della Scuola;

- c) cura la redazione e conservazione degli atti e dei provvedimenti, anche degli organi collegiali;
- d) elabora la proposta di *budget* annuale e triennale sulla base delle indicazioni del Direttore della Scuola e coadiuva il Direttore della Scuola nella predisposizione del piano annuale e pluriennale delle attività;
- e) partecipa alle riunioni degli organi collegiali e svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
- f) cura gli interventi di manutenzione di pertinenza della Scuola;
- g) al Responsabile amministrativo delegato è attribuito il budget economico e degli investimenti della Scuola;
- h) è responsabile di tutte le fasi del processo di acquisizione delle risorse e relativa conferma del *budget* fino alla emissione degli ordinativi di incasso, relativa sottoscrizione e trasmissione all'Istituto Cassiere, nonché dei relativi adempimenti fiscali e amministrativi;
- i) è responsabile di tutte le fasi del processo di acquisizione di beni e servizi inclusa la relativa gestione del *budget*;
- j) è consegnatario dei beni immobili e mobili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- k) assume atti inerenti l'organizzazione del lavoro del personale della Scuola dedicato al supporto amministrativo-contabile e gestionale, sentito il Direttore della Scuola;
- l) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
- m) supporta il Direttore nell'attuazione e nel monitoraggio delle strategie organizzative connesse al Piano della performance;
- n) assume ogni iniziativa volta a migliorare la gestione amministrativo-contabile della Scuola, previa intesa col Direttore;
- o) assume ogni altra specifica competenza e responsabilità indicata nel provvedimento di delega, oltre a quanto specificato nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

8. Gli organi collegiali di cui al presente articolo si riuniscono validamente con la presenza della metà più uno dei componenti in carica aventi diritto di voto, escludendo dal computo gli assenti giustificati. Le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti, prevale quello del Direttore (o, quando lo sostituisce, del Vice-Direttore).

Articolo 4 – Personale accademico della Scuola

1. La Scuola, ai sensi dello Statuto della Sapienza e dell'art. 1 del presente Regolamento generale, attiva ogni anno, per gli studenti della Scuola stessa, attività formative integrative sia di carattere disciplinare, in coerenza con le classi accademiche di cui all'art. 2, che interdisciplinari, inserite nell'apposito piano adottato dal Comitato di Indirizzo.

2. Sono membri della Scuola:

- a) *Senior Research Fellows*: studiosi di elevata qualificazione scientifica a livello internazionale, scelti tra i professori di ruolo in servizio, emeriti o onorari della Sapienza ovvero di altre istituzioni italiane o estere; almeno due terzi dei Senior Research Fellows sono scelti tra i professori di ruolo in servizio;

b) *Junior Research Fellows*: studiosi nella fase iniziale della carriera dotati di elevato potenziale scientifico e impegnati in Sapienza in ricerche di particolare importanza.

3. La Scuola ospita altresì Visiting Fellows, anche sulla base di apposite convenzioni o accordi con le istituzioni nazionali o internazionali di provenienza. Per particolari esigenze i Visiting Fellows possono essere selezionati anche attraverso appositi avvisi disciplinati dai regolamenti della Scuola.

4. Le modalità di selezione dei *fellows* sono disciplinate dai regolamenti della Scuola. La selezione è effettuata sulla base di criteri condivisi a livello internazionale dalla comunità scientifica di riferimento.

L'incarico di *Fellow* interno ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta consecutiva.

5. Per ogni classe accademica è nominato un Coordinatore eletto tra i *Fellows* interni della Scuola appartenenti alla stessa classe accademica. Il Coordinatore resta in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile per un solo mandato. Il Coordinatore rappresenta la classe accademica in seno al Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività in coerenza con le linee programmatiche e i piani adottati dallo stesso Consiglio.

La classe accademica è composta da *Senior Research Fellows*, *Junior Research Fellows* interni e dai *Visiting Fellows* esterni che afferiscono alla Scuola per un periodo non inferiore ad un anno accademico.

Articolo 5 – Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario della Scuola

1. La Scuola si avvale del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario della Sapienza, funzionalmente assegnato dal Direttore Generale alla Scuola stessa.

Articolo 6 - Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie della Scuola sono costituite dalle risorse appositamente ad essa destinate dalla Sapienza, da contributi europei, statali, regionali o locali, contributi di enti e privati versati per convenzione o a titolo di liberalità, finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati (che possono essere vincolati esplicitamente dai donanti per finalità specifiche), ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione alle attività della Scuola.

Articolo 7 - Modalità di accesso degli studenti

1. Ogni anno la Scuola emana i bandi di ammissione degli studenti e dei dottorandi, redatti secondo quanto previsto dai propri regolamenti in materia, determinando, in coerenza al piano di programmazione annuale, il numero complessivo di studenti ammissibili e la ripartizione di tale numero tra studenti e dottorandi e tra classi.

Il bando può prevedere che le prove di ammissione o una parte di esse siano condivise, sulla

base di apposite convenzioni, con altri Istituti universitari a ordinamento speciale o Scuole superiori universitarie.

2. L'ammissione alla Scuola è comunque subordinata, per gli studenti dei corsi di studio ad accesso programmato, al superamento della prova di accesso ed alla effettiva immatricolazione. Gli studenti ammessi alla Scuola sono esentati dal sostenimento delle prove per la verifica delle conoscenze qualora per il corso di studi prescelto sia prevista tale tipologia di prova.

3. Lo stesso bando fissa i criteri, i requisiti e le modalità per il passaggio ad anni successivi al primo, ivi compreso il passaggio al corso di laurea magistrale, degli studenti ammessi alla Scuola.

4. Entro la stessa data, di norma, la Scuola emana il bando di ammissione redatto secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del presente Regolamento, per l'ammissione dei dottorandi di ricerca.

Articolo 8 - Valutazione dell'attività didattica

1. La valutazione dell'attività didattica della Scuola è svolta da un apposito Comitato di monitoraggio, costituito ai sensi e con le attribuzioni di cui all'articolo 12, commi 3, lettera d) e 4 dello Statuto di Sapienza.

Articolo 9 - Norme transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente Regolamento generale la Scuola modifica i propri regolamenti in conformità a quanto da esso previsto.

2. Purché costituiti, gli organi della Scuola possono funzionare anche in presenza del 50% delle tipologie di componenti previste.

3. Il presente Regolamento generale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento generale o nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si fa riferimento alle norme di carattere generale ed a quelle regolamentari della Sapienza se non in contrasto con il presente Regolamento generale.